



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale



PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 43 DEL 06-07-2026

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

ASSESSORATO: SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E CONTESTUALE COPERTURA FINANZIARIA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 9588/2026, PUBBLICATA IL 25.05.2026 PRONUNCIATA DAL TAR LAZIO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO RECANTE RG N. 5153/2026 PROMOSSO DALLA ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C/ COMUNE DI MARINO E NEI CONFRONTI DI COOPERATIVA SOCIALE BENESSERE A R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

in data 26.05.2026 con il prot. n. 42847 veniva notificata all'Ente la sentenza n. 9588/2026, pubblicata il 25.05.2026, pronunciata dal TAR Lazio all'esito del procedimento recante RG n. 5153/2026 promosso dalla Arca Società cooperativa sociale c/Comune di Marino e nei confronti di Cooperativa sociale Benessere a r.l. Il procedimento era stato incardinato per l'annullamento "... della determinazione dirigenziale n. 520 del 28.04.2026 adottata dal Comune di Marino avente ad oggetto la "determina di annullamento d'ufficio in autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, l. 241/1990, della procedura per l'affidamento del servizio di segretariato sociale, punto unico di accesso e servizio sociale professionale per il distretto socio-sanitario rm 6.3" nonché "della determina dirigenziale n. 534 del 29.04.2026, adottata dal Comune di Marino, avente ad oggetto la " decisione di affidare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 il servizio di segretariato sociale, punto unico di accesso e servizio sociale professionale per il distretto sociosanitario rm 6.3 ... "Con la sentenza di cui trattasi il TAR Lazio "... definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, annullando, per l'effetto, tutti gli atti impugnati ... Condanna parte resistente e la controinteressata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per ogni parte soccombente, oltre accessori di legge". Con nota prot. n. 43073 del 26.05.2026 il Comune di Marino chiedeva all'Avv. di parte attrice Avv. Scalia la trasmissione della prenotula dei conteggi al fine della quantificazione dell'esatto importo di cui alle spese di giudizio nonché le coordinate anagrafiche e bancarie della sua assistita e con nota prot. n. 43391 del 27.05.2026 l'Avv. Scalia trasmetteva quanto richiesto.

Visto la Deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia 210/2018/PAR nell'adunanza in camera di consiglio del 3 luglio 2018 "... la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ribadisce in via interpretativa, e facendo seguito a precedenti pareri, che alle sentenze esecutive di condanna dell'ente locale al pagamento dei rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 ...";

Visto la Deliberazione della Corte dei Conti sezione del controllo per la regione Sardegna n. 2/2009/PAR con la quale la Corte riscontra istanza di parere in merito alla considerazione delle spese di registrazione sentenza quali debiti fuori bilancio alla stessa stregua delle spese dovute in caso di soccombenza "... I debiti nascenti da sentenza sono quelli che, a vario titolo, discendono dalla sentenza. Si tratta delle somme cui l'ente sia stato eventualmente condannato e delle spese del giudizio (che seguono la soccombenza). E, quindi, anche delle spese di registrazione della sentenza, a carico del soccombente in giudizio. In tale situazione, il trattamento contabile delle spese per la registrazione della sentenza non potrà che rientrare nella previsione dell'art. 194, comma 1, lettera a) ...";

Visto l'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs 267/2000 e rilevato che il riconoscimento della legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive è un atto dovuto per l'Ente;

Preso atto che:

- il Consiglio provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, facendo propria la sentenza/provvedimento esecutiva e tutto ciò che da essa ne discende;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio coinvolge anche quelle spese accessorie o consequenziali al provvedimento esecutivo non preventivamente quantificabili e/o per le quali il loro quantum è determinabile solo a posteriori;
- per la quantificazione degli ulteriori oneri non preventivamente quantificabili consequenziali al provvedimento esecutivo si provvederà con successiva determinazione del dirigente competente;

Dato atto che i debiti la cui legittimità va riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000, ammontano ad un totale complessivo di € **4.990,00** quale somma dovuta dall'Ente in forza della sentenza sopra indicata come di seguito specificato:

Sentenza n. 9588/2026 pronunciata dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento recante RG n. 5153/2026	
Spese legali liquidate in sentenza	€ 2.500,00
Spese generali ex art. 13 (15%)	€ 375,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 115,00
Spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	€ 2.000,00
TOTALE	€ 4.990,00

Considerata pertanto la necessità di predisporre contestualmente una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 di competenza e cassa tramite prelevamento dal Fondo Rischi Contenzioso accantonato a Rendiconto 2025 per l'importo di € **4.990,00** a copertura delle somme sopra indicate, come da prospetti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito dal Collegio dei Revisori dei Conti il parere obbligatorio ai sensi della vigente normativa pervenuto con prot. n. _ del ____;

Visto l'art. 42 D.lgs 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.
Consiglieri assenti n.
Consiglieri astenuti n.
Voti a favore n.
Voti contrari n.

Per le premesse sopra esposte che debbono qui intendersi integralmente richiamate quali parte integrante e sostanziale:

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di riconoscere**, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, la legittimità di debiti fuori bilancio del Comune di Marino per un importo complessivo di € **4.990,00**

Sentenza n. 9588/2026 pronunciata dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento recante RG n. 5153/2026	
--	--

Spese legali liquidate in sentenza	€ 2.500,00
Spese generali ex art. 13 (15%)	€ 375,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 115,00
Spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972	€ 2.000,00
TOTALE	€ 4.990,00

2. **di approvare** contestualmente una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 di competenza e cassa tramite prelevamento dal Fondo Rischi Contenzioso accantonato a Rendiconto 2025 per l'importo di **€ 4.990,00** a copertura delle somme sopra indicate, come da prospetti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato il prescritto parere obbligatorio ai sensi della vigente normativa;
4. **di dare atto** che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione degli importi sopra indicati ai competenti soggetti creditori;
5. **di dare atto** che il Segretario Generale provvederà alla trasmissione di copia della presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002;

Successivamente

Con la seguente votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.